Esos | 250 2023

Ric. n. 67-1/2023-liquid. contr.

L'QUIDATIONE CONTROLLATA N°32/23



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione quarta civile

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Gianluigi Canali

presidente

Stefano Franchioni

giudice

Andrea Giovanni Melani

giudice relatore

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata da **Melissa Cazzago Briola** (c.f. CZZMSS85A65B157G), difesa dagli avvocati Luca Berni e Maria Alberica Tiranti letti gli atti e i documenti; sentito il giudice relatore; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

Melissa Cazzago Briola ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'organismo di composizione della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

ritenuto che

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché il centro di interessi principali della ricorrente è situato in Corte Franca (BS) e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;

ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.. atteso che:

 da un punto di vista soggettivo, la debitrice riveste la qualità di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione



Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4ef2b2c2f718327e425d067994d913be Firmato Da: MELANI ANDREA GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 136d4a

- coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- da un punto di vista oggettivo, la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;

deve emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata:

p.q.m.

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata di Melissa Cazzago Briola (c.f. CZZMSS85A65B157G), residente in Corte Franca (BS), via G. Casa, n. 27/A, per la durata minima di tre anni, salvo ricorrano le circostanze di cui agli artt. 276, co. 1, parte seconda, 233, co. 1, lett. a), b), c.c.i.i.;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Andrea Giovanni Melani;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Christian Abate con studio in Lonato del Garda (BS), via Regia Antica, n. 140, già nominato organismo di composizione della crisi;
- 4) ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare della debitrice);
- 8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) dispone la notificazione della presente sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023.

Il giudice estensore Andrea Giovanni Melani

> Il presidente Gianluigi Canali



Sent. n. 68/2023 pubbl. il 13/03/2023 Rep. n. 70/2023 del 13/03/2023

Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



